



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Commissario Delegato – O.C.D.P.C. n. 558/2018

Oggetto:

O.C.D.P.C. n. 558/2018 - D.P.C.M. del 27/02/2019 e s.m.i. - O.C.D n. 123 del 06/11/2020 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145”. Integrazioni ordinanze commissariali nn. 47/2020 e 123/2020. Approvazione delle risorse da erogare all’impresa beneficiaria di cui all’allegato A dell’Ordinanza commissariale n. 123 del 06/11/2020 per il ripristino dei danni a seguito degli eventi calamitosi registrati in Toscana nei giorni 28-30 ottobre 2018. Impegno e liquidazione a favore del beneficiario.

Direzione Proponente: Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale

*Struttura Proponente: **SETTORE FORESTAZIONE. USI CIVICI. AGROAMBIENTE***

Pubblicita’/Pubblicazione: Burt/BD

ALLEGATI N° 2

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
<i>1</i>	<i>SI</i>	<i>Cartaceo office automation</i>	<i>Riepilogo soggetti liquidati</i>
<i>2</i>	<i>NO</i>	<i>Cartaceo office automation</i>	<i>Dati contabili</i>

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” e le successive disposizioni integrative e correttive approvate con Decreto legislativo n. 4/2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia -Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano e la successiva del 21/11/2019 con cui è stata disposta la proroga fino al 8/11/2020;

Preso atto dell'art. 1 comma 4-duodevices del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 con il quale è stata disposta la proroga del suddetto stato di emergenza per ulteriori 12 mesi;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20/11/2018 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto, e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 del mese di ottobre 2018”;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 e s.m.i. recante “*Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*” (di seguito DPCM 27/02/2019), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 03/04/2019, al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019-2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25 comma 2 lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Richiamata l'Ordinanza commissariale n. 123 del 06/11/2020 con la quale, è stato istituito il capitolo di spesa n. 6121 “2018EMA0031B – Investimenti per strutture sedi di attività economiche e produttive agricole” sulla contabilità speciale n. 6107 con la dotazione di euro 20.000,00 utilizzando parte dei fondi di cui alla misura individuata con il codice 002 -2018EMA0031B nel piano primo stralcio allegato B all'Ordinanza n. 35 del 08/04/2020 ammontanti a complessivi euro 2.500.000,00;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 47 del 18/05/2020 “*Approvazione della procedura per la raccolta e la concessione dei contributi alle imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi registrati in Toscana nei giorni 28-30 ottobre 2018*”;

Visto in particolare l'allegato A dell'Ordinanza Commissariale n. 47/2020 e ss.mm.ii., che ne costituisce parte integrante, contenente il bando per la concessione di aiuti alle imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eventi meteorologici del mese di ottobre 2018;

Richiamate altresì le ordinanze commissariali:

- n. 99 del 30/07/2020 “*Parziale modifica delle disposizioni approvate con Ordinanza commissariale n. 47 del 18/05/2020 e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo*”;
- n. 123 del 06/11/2020 “*Approvazione degli elenchi delle imprese agricole ammesse alla procedura disciplinata dalle ordinanze commissariali nn 47 e 99 del 2020 per il ripristino dei danni a seguito degli eventi calamitosi registrati in Toscana nei giorni 28-30 ottobre 2018. Proroga termine per la presentazione della documentazione di spesa al 30 novembre 2020*”;
- n. 151 del 03/12/2020 “*Ulteriore proroga per la presentazione della documentazione di spesa al 31 dicembre 2020*”;

Considerato che essendo gli aiuti di cui all'Ordinanza Commissariale n. 47/2020 e ss.mm.ii, rivolti al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, rientrano nel campo di applicazione della normativa europea in materia di aiuti di stato e, in particolare, di quella applicabile alle aziende agricole;

Considerato che, per puro errore materiale, nell'allegato A all'Ordinanza Commissariale n. 47/2020 si fa invece riferimento al Regolamento (UE) 651/2014 che invece non si applica al settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

Ritenuto opportuno modificare il sopra citato allegato A all'Ordinanza Commissariale n. 47/2020 e ss.mm.ii. inserendo i riferimenti alle norme sugli aiuti di stato da applicare per la concessione dei contributi al settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, così come modificato con il regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019;

Considerato che ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 5591 del 19 maggio 2020 e dell'articolo 3, comma 3 bis, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal regolamento (UE) 2019/316, l'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare i 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

Visto che, in base a quanto riportato nell'Ordinanza n. 123/2020 e nei suoi allegati A e B, è pervenuta un'unica richiesta da parte di imprese agricole per la concessione dei contributi previsti dall'Ordinanza commissariale n. 47 del 2020 e ss.mm.ii. per il ripristino dei danni a seguito degli eventi calamitosi registrati in Toscana nei giorni 28-30 ottobre 2018 per un totale di euro 18.570,59;

Preso atto che le risorse di euro 18.570,59 da erogare all'impresa beneficiaria di cui agli allegati A e B dell'Ordinanza commissariale n. 123 del 06/11/2020 possono rientrare nel campo di applicazione Regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal regolamento (UE) 2019/316, in conformità del D.M. n. 5591 del 19 maggio 2020;

Vista la comunicazione inviata tramite Pec n. 25292 del 21/01/2021, all'unica impresa agricola che ha presentato domanda ed è stata ammessa alla procedura disciplinata dall'Ordinanza commissariale n. 47/2020 e ss.mm.ii., con la quale è stato comunicato che i contributi verranno assegnati e successivamente, previa verifiche del caso, liquidati in regime de-minimis, disciplinati dal Reg. U.E. 1408 del 2013 modificato dal Reg. U.E. 316/2019;

Considerato che la comunicazione sopra citata prevedeva che se non fossero pervenute eventuali osservazioni in merito da parte dell'impresa destinataria della stessa entro 10 giorni dal ricevimento, il "Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente" avrebbe provveduto ai sensi del Regolamento 1408/2013 all'assegnazione dei contributi spettanti;

Considerato che entro la scadenza sopra citata non sono pervenute osservazioni da parte dell'impresa stessa;

Ritenuto opportuno prevedere che, in base a quanto sopra detto, i contributi previsti dall'Ordinanza Commissariale n. 47/2020 e ss.mm.ii., sono concessi ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettere a)

e b) del regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal regolamento (UE) 2019/316, in conformità del D.M. n. 5591 del 19 maggio 2020;

Ritenuto opportuno quindi apportare le seguenti modifiche all'allegato A) dell'Ordinanza Commissariale 47/2020 e ss.mm.ii., confermando quant'altro in essa previsto:

- i. Sostituire il primo punto del quarto capoverso del paragrafo 1.1. "*Finalità e obiettivi*" con il seguente:
 - *dell'articolo 3, comma 3 bis, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal regolamento (UE) 2019/316, in conformità del D.M. n. 5591 del 19 maggio 2020;*
- ii. Sostituire il punto 4 del paragrafo 2.2. "*Condizioni di accesso*" con il seguente: "*ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettere a) e b) del Regolamento (UE) n. 1408/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo, tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (25.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo)*";
- iii. Sostituire il primo capoverso del paragrafo 3.2 "*Massimali di investimento*" con il seguente: "*I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati al paragrafo 3.5., applicati sul valore risultante dalla perizia asseverata redatta secondo il modello (allegato 2) e comunque sino ad un limite massimo complessivo di Euro 25.000,00.*
- iv. Sostituire il sesto e il settimo capoverso del paragrafo 3.3 "*Spese ammissibili*" con i seguenti: "*Fermo restando il massimale di Euro 25.000,00, qualora sia necessario procedere alla delocalizzazione del fabbricato distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, il contributo può essere riconosciuto nei limiti di quanto sarebbe spettato per i danni agli elementi indicati nei punti a), b), c) e d) precedenti. Per le prestazioni tecniche connesse al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'impresa (progettazione, direzione lavori, etc.), la relativa spesa è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo dei lavori di ripristino dei danni relativi al netto dell'I.V.A. di legge, fermo restando il massimale indicato di euro 25.000,00.*";
- v. Sostituire il primo e il quarto capoverso del paragrafo 3.5 "*Intensità del sostegno*" con il seguente: "*Il contributo è concesso entro il limite massimo di euro 25.000 e con i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul valore indicato dalla perizia asseverata.*
- Omissis -
Il contributo è assegnato in modo proporzionale alle risorse disponibili e nel limite massimo di Euro 25.000,00; il limiti percentuali sopra indicati sono da intendersi come limite massimo di aiuto concedibile per quella voce di spesa fermo restando il limite massimo complessivo di euro 25.000,00.";
- vi. Sostituire il primo capoverso del paragrafo 3.6 "*Cumulabilità*" con il seguente: "*L'intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse nei limiti di quanto previsto all'articolo 5 "Cumulo" del Regolamento (UE) 1408/2013 e s.m.i*";
- vii. Sostituire il dodicesimo capoverso del paragrafo 6.1. "*Termini per l'esecuzione*" con il seguente: "*Per i beneficiari che hanno ricevuto indennizzi assicurativi, o per cui gli stessi sono in corso di quantificazione, la liquidazione del contributo avviene previa acquisizione*

dei dati sugli indennizzi percepiti o deliberati, fino a concorrenza della differenza tra il valore del bene danneggiato e l'importo già rimborsato e fermo restando il limite massimo complessivo di Euro 25.000,00.”;

Preso atto della comunicazione Prot. n. 71298 del 18/02/2021 trasmessa da parte dell'Ufficio Competente per l'Istruttoria del territorio (U.C.I.) della Città Metropolitana di Firenze della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, con la quale si comunica che per l'impresa beneficiaria di cui all'allegato A dell'Ordinanza 123/2020, è stato concluso l'esame della documentazione di spesa pervenuta in data 28/12/2020 e che pertanto può ricevere il contributo concesso con la citata Ordinanza commissariale n. 123 del 2020, per l'importo pari alle spese rendicontate ed indicate in allegato A;

Visto l'allegato “1” alla presente Ordinanza, a costituirne parte integrante e sostanziale, contenente il riepilogo delle rendicontazioni di spesa esaminate e i relativi importi erogabili a favore dell'impresa agricola beneficiaria dei contributi di cui all'allegato A dell'Ordinanza commissariale n. 123 richiamata in narrativa e della comunicazione trasmessa dall'UCI di cui al punto precedente;

Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;

Visto il comma 5 del sopra citato l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca (SIAN e SIPA);

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*” e in particolare il comma 4 dell'art. 3 e l'art. 6, che detta le modalità attuative di tale norma e sull'uso del SIAN per il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Considerato che per mero errore materiale nell'Ordinanza n. 123/2020 è stato registrato solo il codice CUP e non sono stati riportati i Codici Concessione SIAN secondo le disposizioni del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*”;

Ritenuto opportuno procedere alle registrazioni del caso a correzione dell'errore di cui al punto precedente;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo economico, prima dell'adozione della presente Ordinanza sono state acquisite le visure di cui all'articolo 13 del medesimo D.M., nello specifico la Visura Aiuti, la Visura Aiuti de minimis e la Visura Deggendorf, per i beneficiari di cui all'allegato 1 alla presente Ordinanza, e in esso riportato;

Visto il “Codice univoco interno della concessione” rilasciato dal SIAN per ciascun beneficiario, a seguito di consultazione preventiva per l’accertamento delle condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di stato di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013 e riportato nel medesimo Allegato 1 alla presente Ordinanza;

Preso atto che l'aiuto all'interno della sezione “Catalogo” del SIAN – GCAS (Gestione CATALOGO Aiuti di Stato), è censito con il codice univoco interno dell'aiuto “1001965”

Preso atto della comunicazione Prot. n. 71298 del 18/02/2021 trasmessa da parte dell'Ufficio Competente per l'istruttoria del territorio (U.C.I.) della Città metropolitana di Firenze della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, contenente l'elenco, allegato 1 alla presente ordinanza, dell'impresa beneficiaria per cui è stato concluso l'esame della documentazione di spesa pervenuta in data 28/12/2020 e che pertanto può ricevere il contributo concesso con la citata ordinanza commissariale n. 123 del 2020, per l'importo pari alle spese rendicontate ed indicate in allegato;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione di euro 13.130,59 sul capitolo di spesa n. 6121 a valere sulla contabilità speciale n. 6107;

Ritenuto opportuno rimandare a successivo atto la liquidazione della parte restante del contributo concesso di cui all'allegato B dell'Ordinanza 123/2020.

ORDINA

1. Di prevedere che i previsti dall'Ordinanza Commissariale n. 47/2020 e ss.mm.ii., sono concessi ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal regolamento (UE) 2019/316, in conformità del D.M. n. 5591 del 19 maggio 2020;
2. Di apportare le seguenti modifiche all'allegato A) dell'Ordinanza Commissariale 47/2020 e ss.mm.ii., confermando quant'altro in essa previsto:
 - i. Sostituire il primo punto del quarto capoverso del paragrafo 1.1. “*Finalità e obiettivi*” con il seguente:
 - *dell'articolo 3, comma 3 bis, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal regolamento (UE) 2019/316, in conformità del D.M. n. 5591 del 19 maggio 2020;*
 - ii. Sostituire il punto 4 del paragrafo 2.2. “*Condizioni di accesso*” con il seguente: “*ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettere a) e b) del Regolamento (UE) n. 1408/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo, tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (25.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo)*”;
 - iii. Sostituire il primo capoverso del paragrafo 3.2 “*Massimali di investimento*” con il seguente: “*I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati al paragrafo 3.5., applicati sul valore risultante dalla perizia asseverata redatta secondo il modello (allegato 2) e comunque sino ad un limite massimo complessivo di Euro 25.000,00.*”

- iv. Sostituire il sesto e il settimo capoverso del paragrafo 3.3 “*Spese ammissibili*” con i seguenti: “*Fermo restando il massimale di Euro 25.000,00, qualora sia necessario procedere alla delocalizzazione del fabbricato distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, il contributo può essere riconosciuto nei limiti di quanto sarebbe spettato per i danni agli elementi indicati nei punti a), b), c) e d) precedenti.*
Per le prestazioni tecniche connesse al ripristino strutturale e funzionale dell’immobile nel quale ha sede l’impresa (progettazione, direzione lavori, etc.), la relativa spesa è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell’importo dei lavori di ripristino dei danni relativi al netto dell’I.V.A. di legge, fermo restando il massimale indicato di euro 25.000,00.”;
 - v. Sostituire il primo e il quarto capoverso del paragrafo 3.5 “*Intensità del sostegno*” con il seguente: “*Il contributo è concesso entro il limite massimo di euro 25.000 e con i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul valore indicato dalla perizia asseverata.*
- Omissis -
Il contributo è assegnato in modo proporzionale alle risorse disponibili e nel limite massimo di Euro 25.000,00; il limiti percentuali sopra indicati sono da intendersi come limite massimo di aiuto concedibile per quella voce di spesa fermo restando il limite massimo complessivo di euro 25.000,00.”;
 - vi. Sostituire il primo capoverso del paragrafo 3.6 “*Cumulabilità*” con il seguente: “*L’intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse nei limiti di quanto previsto all’articolo 5 “Cumulo” del Regolamento (UE) 1408/2013 e s.m.i*”;
 - vii. Sostituire il dodicesimo capoverso del paragrafo 6.1. “*Termini per l’esecuzione*” con il seguente: “*Per i beneficiari che hanno ricevuto indennizzi assicurativi, o per cui gli stessi sono in corso di quantificazione, la liquidazione del contributo avviene previa acquisizione dei dati sugli indennizzi percepiti o deliberati, fino a concorrenza della differenza tra il valore del bene danneggiato e l’importo già rimborsato e fermo restando il limite massimo complessivo di Euro 25.000,00.*”;
3. di approvare l’allegato “1” alla presente Ordinanza, a costituirne parte integrante e sostanziale, contenente il riepilogo delle rendicontazioni di spesa esaminate e i relativi importi erogabili a favore dell’impresa agricola beneficiaria dei contributi di cui all’allegato A dell’Ordinanza commissariale n. 123 richiamata in narrativa e della comunicazione trasmessa dall’UCI;
 4. di impegnare e liquidare la somma complessiva di euro 13.130,59 sul capitolo/U n. 6121 a valere sulla contabilità speciale n. 6107 con codice contspec n. 3626, in favore di Colle Berto S.S. Azienda Agraria di Duccio e Gaia Lusini Società Agricola secondo le modalità esplicitate nell’allegato “2” alla presente Ordinanza, a costituirne parte integrante e sostanziale;
 5. di rimandare a successivo atto la liquidazione della parte restante del contributo concesso di cui all’allegato B dell’Ordinanza 123/2020;
 6. di notificare il presente atto al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 7. di pubblicare la presente Ordinanza ai sensi dell’art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce “Interventi straordinari e di emergenza”;

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 2 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Commissario Delegato
Eugenio Giani

Il Dirigente Responsabile
Sandro Pieroni

Il Direttore
Roberto Scalacci